

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 03.08.2022

N. 382/d/22

Oggetto: Controversia Consorzio / GSE – Gestore Servizi Energetici - Ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente
Servizio di patrocinio legale (G01435)
CIG: Y94376A235 – CUP: -
€ 400,00 + spese generali + oneri previdenziali + IVA spese ex art. 15 DPR 633/72
Ditta STUDIO LEGALE LEGANCE

L'anno duemilaventidue, addì 03 del mese di agosto alle ore 12.30 presso la sede consortile e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 28.07.2022 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA
VENIER ROMANO GIORGIO
MACORIG DANIELE
BUSINARO ANDREA
CANDOTTO LUCA
GIAVEDONI GIOVANNI
GIOVANATTO DANIELE
MASOTTI VALTER
PASTI GIORGIO
FERESIN CARLO
MIAN PALMINA
VENTURINI TIZIANO
BONFINI ANDREA
GONANO ANTONIO
STEDILE ANDREA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
“
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
PRESIDENTE REVISORI LEGALI
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

VISTA la Delibera 266/2022/R/EEL recentemente pubblicata da ARERA di attuazione dell'art. 15 bis, d.l. n. 4/2022 inserito in sede di conversione ad opera della Legge 28 marzo 2022, n. 25, , cosiddetta "Norma Extra Profitti", con il quale è stato previsto l'assoggettamento degli impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici, geotermoelettrici che non beneficiano di alcuna tariffa incentivante ad una tariffa di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, con riferimento all'energia immessa in rete nel periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota del GSE Protocollo Numero GSEWEB/P20220356834 del 07/07/2022 ad oggetto "Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, CF: 02829620307, P.IVA: 02829620307" con cui il GSE richiede al Consorzio, in ossequio al disposto dell'articolo 15-bis, comma 2, e al fine di comprovare o meno le condizioni di esclusione dal meccanismo in esame ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale si attesti, per gli impianti di produzione SOLARE MERETO DI TOMBA (UD) e IDROEL. - ACQUA LESTIZZA (UD) per il periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 o parte di esso:

1. se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete è ceduta nell'ambito di uno o più contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi i contratti ammissibili di cui al punto 3.2 della Delibera, conclusi antecedentemente al 27 gennaio 2022;
2. il collegamento, se presente, dei suddetti contratti all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
3. i volumi di energia elettrica oggetto dei suddetti contratti;
4. il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti di fornitura di energia elettrica non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, punto 3.3, lettera d), della Delibera, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del Decreto;

RICHIAMATO l'art. 3 della Delibera ARERA 266/2022, che evidenzia come il soggetto che non invii entro il 10 agosto 2022 la documentazione richiesta non possa beneficiare dell'esclusione, con la conseguenza che tutta l'energia immessa in rete, anche quella oggetto di contratti di fornitura astrattamente esclusa dalla compensazione, sarà considerata al fine del calcolo delle partite economiche;

CONSIDERATO che Elettricità Futura, principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano, a cui il Consorzio è associato, sta valutando la possibilità di coordinare ed esperire un ricorso collettivo con gli associati interessati innanzi al TAR Milano, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, e degli altri atti lesivi (ad esempio, comunicazioni GSE) nonché di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 15-bis del D.l. 4/2022 e di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di incompatibilità col diritto comunitario

VERIFICATO che l'applicazione del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dalla norma extraprofitti comporterebbe per il Consorzio una perdita di ricavi da cessione di energia elettrica nell'esercizio 2022 stimata in circa un milione di euro;

ACCERTATO che per tale ricorso collettivo Elettricità Futura ha concordato con lo STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance Via Broletto, 20 - 20121 – Milano - C.F./P.IVA 09730271005, studio legale già coinvolto in azioni individuali, un compenso di € 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori e IVA di legge a carico di ogni singolo associato che intenderà aderire;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 29/c/21 dd. 17.12.2021 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2022;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *“Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio, approvato con provvedimento n. 9/c/2015 del 30/10/2015, il ruolo di Responsabile Unico del procedimento è stato attribuito al dr. Armando Di Nardo;

RITENUTO congrua la quantificazione degli oneri di lite sopra indicati;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) come confermato dalla Linea Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

RICORDATI i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità;

RICORDATO che i Professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora i Professionisti effettuino transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che i Professionisti sono tenuti al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 37 e dalla L. 190/2012 art. 1 co. 32;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

RILEVATA l'urgenza di assumere il presente atto al fine di consentire ai legali incaricati di attivarsi tempestivamente per la predisposizione del ricorso nel rispetto delle tempistiche per la presentazione del ricorso avanti alla TAR Lombardia;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. d) e n) dello Statuto consortile;

Con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di procedere con atto di ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso al TAR FVG e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance Via Broletto, 20 20121 – Milano C.F./P.IVA 09730271005 per l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori e IVA di legge;
- di non procedere all'effettuazione delle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC così come previsto dal provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 277/d/19 dd. 12.06.2019, in quanto il presente affidamento non rientra tra i campioni assoggettati a detta verifica;
- di imputare il costo di € 583,65, comprensivo di spese generali, oneri previdenziali e IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2022:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
02.05.13	Spese legali e notarili	€ 583,65

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
300600100	Intero Consorzio	€ 583,65

- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile unico del procedimento relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC

n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae della ditta STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance - Via Broletto, 20 - 20121 - Milano - C.F./P.IVA 09730271005;

- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico” del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d’urgenza esposte in premessa.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 08.08.2022 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 16.08.2022.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.08.2022.

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr. Armando Di Nardo)